

CAMERA DEI DEPUTATI N. 208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, BALLARDINI, ALBERTINI, ANDERLINI, BERTOLDI,
ANGELINO PAOLO, BRODOLINI, ARMAROLI**

Presentata il 10 luglio 1963

Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica alla legislazione vigente s'impone per una serie di motivi che riguardano direttamente l'interesse della categoria dei consulenti di lavoro, i professionisti ed insieme quella dei piccoli imprenditori economici e dei lavoratori dipendenti.

In una circolare ministeriale del 10 marzo 1960 protocollo 32748/1 I Divisione, XVII, tesa a chiarire le disposizioni della legge 23 dicembre 1939, n. 1815, che riconosce e disciplina l'attività dei consulenti di lavoro, si riconosce apertamente la giustezza della «valorizzazione e moralizzazione della categoria, per l'importanza delle mansioni da questa svolta in ausilio delle aziende che vi si rivolgono, ai fini della esatta applicazione delle leggi previdenziali e di tutela del lavoro e quindi, in definitiva, a garanzia dei diritti dei lavoratori».

Va tenuto innanzi tutto presente che i consulenti operano al servizio, la maggior parte delle volte, potremmo dire sempre, delle piccole aziende. Le grandi aziende tengono infatti libri e documentazioni previdenziali ed assistenziali negli uffici amministrati sotto il controllo di impiegati fissi adibiti a tale esclusivo servizio.

Le condizioni ambientali in cui vengono ad operare i consulenti di lavoro sono tra le più disparate a secondo del tipo di azienda, e molte volte il lavoro va fatto su banchi o su pietre, esposti ai rumori delle macchine o agli agenti atmosferici senza tener conto dei pericoli che essi corrono in netto contrasto con le leggi che regolano attualmente la prevenzione degli infortuni.

Si aggiunga che data la complessità dei calcoli richiesti dagli odierni sistemi contributivi e salariali, non più semplici come un tempo, un tale lavoro richiederebbe l'ausilio di macchine calcolatrici oltre alla calma ed alla ponderatezza indispensabili per l'esattezza dei calcoli citati.

Va tenuto ancora presente l'impossibilità di potere consultare seriamente i numerosi testi della vasta e spesso complicata legislazione che regola la materia di previdenza, assistenza e tutela dei lavoratori, ogni qual volta si è richiesti di dare precise direttive e responsabili consigli ai propri clienti. Consultazione non altrimenti eseguibile che nei propri studi all'uopo attrezzati.

Tutta questa situazione di disagio è determinata dal vigore di alcune norme regolamentari che contemplano il divieto di

rimuovere i documenti prescritti dalla materia previdenziale dal luogo di lavoro. In particolare l'articolo 17, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, ed il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, espressamente fanno divieto ai titolari delle aziende di rimuovere i documenti riguardanti la materia previdenziale ed assistenziale dal luogo di lavoro.

Con la nostra proposta intendiamo abrogare tale divieto, prevedendo d'altra parte, a garanzia di un efficiente controllo da parte degli Enti di previdenza, che presso le sedi delle aziende, luogo di lavoro, debba comunque essere mantenuto un mastro segna-ore a ricalco, di facile tenuta e di pronto controllo, nel quale ci siano gli elementi essenziali per una prima verifica diretta.

Il sistema che proponiamo oltre che agevolare i consulenti ed i professionisti, facilita anche il compito degli ispettori i quali in un solo studio possono verificare i documenti di più aziende.

In tal modo si rimedia anche all'incongruenza creata dal primo capoverso dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, il quale fa obbligo al datore di lavoro di fornire agli ispettori ragguagli e precisazioni sulle registrazioni che egli, molte volte per la sua stessa inidoneità tecnica, non ha fatto. Tali precisazioni invece potranno essere agevolmente fornite dal consulente e compilatore diretto dei registri.

Trattandosi di una norma di coordinamento legislativo dettata da esigenze suggerite dalla pratica confidiamo, onorevoli colleghi, che vorrete dare pronto ed unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le aziende artigiane e le piccole e medie aziende, industriali e commerciali, che abbiano affidato la tenuta o regolamentazione dei documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ad un consulente di lavoro, o professionista, come previsto dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, hanno facoltà di conservare i documenti e registri relativi presso lo studio od ufficio del consulente medesimo, previa comunicazione ai competenti Ispettorati del lavoro.

Quando i titolari delle predette aziende si avvalgano della facoltà prevista dal comma precedente, presso i locali in cui si svolge l'attività lavorativa dell'azienda dovrà essere tenuto un registro sul quale debbono essere trascritti giornalmente i nomi dei dipendenti e le ore di lavoro da ciascuno di essi prestate.